

Circolare CSEA n.15/2017/elt

FAQ – agg.21/06/2017

- D: **Il 31/07 p.v. è il termine entro cui pagare senza penalizzazioni la MCT dovuta e non versata con riferimento al solo 2016 od anche ai periodi precedenti?**
- R: Il termine indicato è relativo ai versamenti dovuti per l'anno 2016 (termine inizialmente stabilito al 31/03/2017, poi sospeso con ns. circolare n.7/2017/elt nelle more del più completo inquadramento normativo delle disposizioni contenute nel cd. "Milleproroghe").
- D: **Se la MCT è dovuta ed esigibile con effetto retroattivo dal 01/01/2004, potete cortesemente esplicitare i riferimenti della norma vigente in materia di prescrizione che ne consente comunque l'esazione nonostante siano ormai trascorsi 13 anni?**
- R: La circolare e il relativo prospetto allegato intende semplificare la lettura delle diverse disposizioni normative vigenti nel tempo, dalla istituzione dell'aliquota di cui alla legge n. 368/03 ad oggi, in modo da chiarirne in relazione alle varie configurazioni di sistema, l'obbligo di applicazione o meno. Fermo restando l'obbligo di assoggettamento ad imposizione nei casi e nei periodi in cui questo è previsto dalle norme di legge che ne regolano la materia, l'effettiva esazione soggiace in ogni caso ai generali termini di prescrizione, prescrizione che tuttavia deve essere fatta valere a cura del soggetto obbligato, non essendo di automatica applicazione.
- D: **Quali sono le penalizzazioni in caso di mancato o ritardato pagamento della MCT rispetto alla scadenza del 31/07 p.v.?**
- R: Il mancato o ritardato pagamento di importi dovuti a titolo di oneri di sistema è soggetto, in generale, alla applicazione di penalità e/o interessi stabiliti dalle delibere AEEGSI di riferimento. Per completezza di informazione si rinvia al "Regolamento Erogazioni e Versamento – REV", disponibili sul sito della CSEA al seguente indirizzo: <https://www.csea.it/repos/doc/item/filename/3172/allegato-circolare-6-regolamento-erogazioni-e-versamenti-rev.pdf>
- D: **Dal prospetto riportato sul foglio denominato "Aliquota art.4 comma 1-bis" del file Excel "Circolare n.15-2017-elt prospetti" allegato alla circolare in oggetto apparirebbe che, nel periodo ricompreso tra il 01/01/2004 ed il 05/05/2010, tutti gli ASSPC (e quindi non solo gli ASE/ASAP/SESEU-C) sarebbero tenuti al versamento della componente MCT con riferimento all'energia autoprodotta e autoconsumata in sito nel medesimo periodo. Ciò è quindi da intendersi nel senso che anche SEU/SESEU-A/SESEU-B/SESEU-D sono tenuti ad effettuare il versamento della MCT dovuta per tale periodo entro il prossimo 31/07?**
- R: La ricostruzione normativa è alquanto complessa, si riassumono tuttavia nel seguito i punti essenziali, fermo restando quanto già indicato nei precedenti punti esaminati in materia prescrizione.
L'art. 4, comma 1-bis della legge n.368/03 prevedeva che fosse applicata una aliquota di 0,015 €cent/kWh per ogni kWh consumato. Con la delibera AEEGSI 231/04 l'AEEGSI ha quindi disposto

l'applicazione di detta aliquota anche sull'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori.

Il primo recepimento nella normativa nazionale della configurazione di Sistema Efficiente di Utente è il D.Lgs. 115/08; prima della pubblicazione di detta norma di legge (3 luglio 2008), la configurazione di SEU (e delle sue varianti regolate dalle disposizioni dell'AEEGSI in materia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), non era prevista e regolata da un punto di vista normativo. Tra le disposizioni previste dal D.Lgs. 115/08 (art. 10, comma 2) vi era anche la previsione, per i SEU, che la *“regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione”*, senza nulla dire in merito all'applicazione delle componenti tariffarie e, in particolare, dei corrispettivi tariffari a copertura delle compensazioni territoriali che pertanto continuavano ad essere applicati secondo la regolazione allora vigente.

Il successivo D.Lgs. 56/10, entrato in vigore il 5 maggio 2010, ha modificato il richiamato art. 10, comma 2 del D.Lgs. 115/08, disponendo che la regolazione e l'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che per i SEU e SESEU i corrispettivi tariffari a copertura delle compensazioni territoriali fossero applicate esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione con la rete pubblica (e non quindi a tutta l'energia consumata).

Dal quadro normativo sopra richiamato, emerge quindi che per il periodo antecedente il D.Lgs. 56/10 l'aliquota di cui alla legge n.368/03 deve essere applicata all'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori, ivi compresi SEU e SESEU.

Successivamente a tale data, i sistemi SEU e SESEU sono stati esonerati dall'applicazione della componente a copertura delle compensazioni territoriali.

Solo il DL 91/14 ha previsto, a decorrere dal 2015, l'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e di quella a copertura delle compensazioni territoriali in relazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica in misura pari al 5% dei rispettivi valori unitari. Tuttavia, tale disposizione è poi stata abrogata dal DL 266/16 anche in relazione agli effetti non ancora prodotti.

In conclusione, i SEU e SESEU pagano l'aliquota di cui alla legge n.368/03 sull'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori, fino al 5 maggio 2010. Successivamente a tale data, nulla è dovuto a copertura delle compensazioni territoriali.

Si richiama il fatto che la scadenza del 31/07/2017 per i versamenti alla CSEA è riferita ai soli versamenti dovuti per l'anno 2016, fermo restando quanto sopra riportato in materia di prescrizione.

D: Come noto, esistono numerosi casi di soggetti che hanno presentato a suo tempo la domanda di qualifica SEU/SESEU-A/SESEU-B/SESEU-D al GSE e ad oggi non hanno ancora ricevuto riscontro dal GSE in merito al riconoscimento della qualifica stessa. Pertanto, per tali soggetti ad oggi non è noto se possono ritenersi esenti dal pagamento della MCT per i periodi pregressi per cui SEU/SESEU-A/SESEU-B/SESEU-D hanno diritto all'esenzione. Qualora tale riscontro del GSE non pervenisse in tempo utile per adempiere al pagamento dell'importo effettivamente dovuto entro scadenza del 31/07 p.v., come si devono comportare tali soggetti per non incorrere in penalizzazioni?

R: E' noto che le attività di qualificazione da parte del GSE sono a tutt'oggi in fase di svolgimento. Si ritiene che l'applicabilità delle disposizioni relative ai versamenti alla CSEA riportate nella circolare in oggetto debbano essere seguite secondo criteri di ragionevolezza e diligenza. Nello specifico, il titolare di un sistema SSPC che abbia avviato l'iter di riconoscimento della qualifica di SEU o SEESEU con il GSE e che ritenga con ragionevole certezza di poter ottenere la qualifica, stante la presenza oggettiva di tutti i requisiti impiantistici e di assetto necessari previsti dalla normativa, potrà NON effettuare la dichiarazione ed il versamento alla CSEA. Eventuali casi di mancata qualificazione verranno esaminati singolarmente, ponendo particolare attenzione a quei casi in cui sia riscontrabile una evidente e oggettiva carenza dei requisiti minimi richiesti per l'ottenimento della qualifica SEU/SEESEU.

D: **Avremmo la necessità di un chiarimento sulla natura del soggetto obbligato "autoproduttore di cui al DLgs 79/99" per i casi in cui è presente un soggetto terzo, la ESCo, che gestisce il sito di produzione e produce l'energia elettrica per conto del cliente finale che beneficia dell'energia prodotta in situ.**

R: Tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo e regolatorio, l'obbligo di pagamento dell'aliquota prevista dalla legge 368/03 in relazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica è in capo a:

- tutti i soggetti per i quali la quantità di energia elettrica prelevata è inferiore rispetto al consumo di energia elettrica a causa della presenza di impianti di produzione in sito, fino al 5 maggio 2010 (ivi inclusi i SEU e i SEESEU);
- i SEESEU-C anche oltre il 5 maggio 2010 e fino al termine del periodo di validità di tale qualifica;
- gli ASAP e gli ASE anche oltre il 5 maggio 2010 e fino al 31 dicembre 2016.

Quanto sopra riassunto è indipendente dalla presenza di una ESCo, ovvero dall'esistenza di un produttore diverso dal cliente finale.

Anche in questo caso si richiama quanto sopra riportato in materia di prescrizione.